

Rinvio della contabilità economico patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

di Francesco Bergamelli, Segretario Regionale UNSCP Lombardia

Il D.lgs 118/2011 prevede, all'articolo 2, che le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali affianchino, ai fini conoscitivi, alla nuova contabilità finanziaria introdotta con decorrenza 1° gennaio 2015 - che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione - un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale.

L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011, poteva essere rinviata all'anno 2016 in base all'art. 3, c. 12, del medesimo d.lgs.. Inoltre, ma solo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sussisteva la possibilità di un ulteriore rinvio sino all'esercizio 2017 secondo quanto stabilito dall'art. 232 del Tuel (in tale caso l'inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale, anche in considerazione delle indicazioni della Commissione Arconet intervenute sul punto¹, decorreva dal 1° gennaio 2018).

Ferma restando l'adozione di appositi atti deliberativi che esprimessero la volontà di procedere al rinvio, gli enti locali avrebbero quindi dovuto adottare il primo conto economico e del patrimonio, in base ai nuovi principi, almeno con riferimento all'esercizio 2016 (per gli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti) oppure 2018 (per i restanti enti).

I Comuni hanno sempre lamentato, per mezzo delle proprie associazioni di riferimento, la necessità di maggiore tempo per procedere all'adozione delle nuove disposizioni tecniche, anche in considerazione della molteplicità di adempimenti collegati alla riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

E così che, già per il rendiconto dell'esercizio 2016, i cui termini scadevano il 30 aprile 2017, la Conferenza Stato-Città acconsentiva alla proroga al 31 luglio 2017 per la definizione da parte dei comuni dei nuovi modelli di conto economico e stato patrimoniale.

Con riferimento invece ai rendiconti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti relativi all'esercizio 2018 (il cui termine di approvazione era il 30.04.2019 ed in relazione al quale diversi comuni non hanno allegato la documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale), è di recente intervenuto il Governo che, con un

¹ Cfr. FAQ n. 30 - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/

comunicato del 09.05.2019 dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia, ha manifestato l'impegno a disporre un rinvio di due anni. I due viceministri, in particolare, hanno annunciato che sarà presentato un apposito emendamento in fase di conversione del "*Decreto Crescita*" (D.l. 34 del 30.04.2019) volto a recepire le richieste delle associazioni di categoria.

Nell'attesa di verificare il testo dell'emendamento che verrà approvato il rinvio ipotizzato sposterebbe al 1° gennaio del 2020 l'inizio della tenuta della (nuova) contabilità economico-patrimoniale. Da segnalare infine che l'Anci ha espresso l'auspicio che l'emendamento in argomento sia tale da evitare l'avvio di procedure di infrazione per gli Enti che non hanno adempiuto alla redazione dei nuovi conti economico e del patrimonio. In una recente seduta della Conferenza Stato-Città, il Presidente, Sottosegretario, Stefano Candiani, ha infatti ribadito l'impegno ad informare le Prefetture sull'imminente approvazione della norma di rinvio.